

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 23.Giu.2026.

OGGETTO: Scioglimento consensuale anticipato Convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di: Cressa, Divignano, Pella, Cavaglietto e Villa del Bosco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Visto l'art. 98 comma 3 del D. Lgs. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale.

Visto l'art. 10 del DPR 465/97 comma 2 che dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie.

Visto l'art. 7 comma 31 ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno.

Visto che la Convenzione tra i Comuni di Cressa, Divignano, Pella, Cavaglietto e Villa del Bosco, per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale con durata di cinque anni, a partire dalla presa di servizio del segretario (avvenuta in data 16.Giu.2025), come previsto dal Decreto della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo n. 88 del 19.Mag.2025, è stata approvata con i seguenti atti dei rispettivi Consigli Comunali:

- Comune di Cressa Delibera C.C. n. 09 del 15.Apr.2025;
- Comune di Divignano Delibera C.C. n. 09 del 28.Apr.2025;
- Comune di Pella Delibera C.C. n. 16 del 30.Apr.2025;
- Comune di Cavaglietto Delibera C.C. n. 09 del 29.Apr.2025;
- Comune di Villa del Bosco Delibera C.C. n. 08 del 28.Apr.2025.

Dato atto che il Segretario Comunale titolare della sede convenzionata è il Dott. Giovanni Andrea Parrinello, nominato con decreto sindacale n. 3 del 11.Giu.2025 per la durata di dodici mesi decorrenti dal 16.Giu.2026.

Visto l'art. 6, comma 3, della predetta convenzione, in base al quale la stessa può essere sciolta in qualunque momento, consensualmente, mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali aderenti.

Considerato che l'attuale incarico di titolarità della sede convenzionata, conferito ai sensi dell'art. 12-bis del D.L. n. 4/2022, giungerà a scadenza in data 15.Giu.2026 e non sarà oggetto di rinnovo.

Dato atto che i Comuni aderenti alla convenzione hanno concordemente manifestato la volontà di procedere allo scioglimento della convenzione attualmente in essere e, contestualmente, alla costituzione di una nuova convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Cressa, Divignano, Cavaglietto, Villa del Bosco e Nonio, in sostituzione del Comune di Pella, al fine di garantire la continuità del servizio di segreteria comunale e la prosecuzione della gestione associata del servizio.

Ritenuto, di comune accordo con i Comuni aderenti alla predetta Convenzione, di stabilire quale data di scioglimento consensuale anticipato il giorno 01.Lug.2026 (ultimo giorno di efficacia della convenzione: 30Giu.2026).

Visto che il Sindaco del Comune di Cressa, nella sua qualità di Capo Convenzione, ha provveduto, dopo aver sentito i Sindaci degli altri enti interessati ed avere ottenuto il loro accordo, ad inviare in data 29.05.2026, prot. n. 3437, alla Prefettura di Torino – Albo Regionale dei Segretari Comunali, la comunicazione della propria intenzione di procedere allo scioglimento della Convenzione, invitando i Sindaci ad assumere atti di scioglimento da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., reso dal Segretario Comunale.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario.

Con nove voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto su nove presenti e votanti in modo palese:

DELIBERA

1. **Di procedere** allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione richiamata in preambolo con decorrenza dal giorno 01.Lug.2026 (ultimo giorno di efficacia della convenzione: 30.Giu.2026).
2. **Di trasmettere** il presente provvedimento ai Comuni già aderenti alla predetta Convenzione.
3. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Piemonte, per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere,

Con nove voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto su nove presenti e votanti in modo palese:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.